

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA**

**STATUTO**

**Titolo primo – Disposizioni Generali**

**1) Costituzione**

E' istituita dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena (di seguito indicato anche C.O.A.) l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Modena (di seguito indicato anche come O.C.C.).

**2) Natura Giuridica, patrimonio, autonomia e responsabilità**

L'Organismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n°3 e successive modifiche, è diretta emanazione del C.O.A. di cui costituisce una componente funzionale ed è dunque privo di personalità giuridica e non ha un patrimonio distinto e autonomo da quello del C.O.A.

La fonte finanziaria per il funzionamento dell'O.C.C. è rappresentata dai proventi della sua specifica attività istituzionale, fatto salvo l'onere per il C.O.A di intervenire con eventuali erogazioni a conguaglio rese necessarie per assicurare il corretto funzionamento dell'O.C.C. e il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Fermo quanto sopra, l'O.C.C. godrà di autonomia di azione nei rapporti coi terzi, purché nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni così come stabiliti dalle leggi e regolamenti in materia oltre che dal presente statuto e dall'allegato regolamento, e verrà rappresentato ad ogni effetto dal suo Presidente.

Ai sensi dell'art. 4 comma terzo lett. c) del D.M. 202\2014, l'O.C.C., dovrà sempre stipulare o, comunque, essere beneficiario di idonea polizza assicurativa con un massimale di rischio non inferiore ad un milione di Euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

**3) Scopo e competenza**

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione mediante i propri iscritti di tutte le procedure di sovraindebitamento descritte e regolate dalla legge 27 gennaio 2012 n°3 come modificata dal D. L. 18 ottobre 2012 n°179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n°221, ivi compresa la liquidazione del patrimonio regolata

dagli artt. 14 ter e seguenti di detta legge, attendendosi alle previsioni del regolamento dettato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014 n°202.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e seguenti della legge 3\2012 e successive modificazioni e integrazioni e assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e seguenti del Decreto Ministro Giustizia n°202\2014.

#### **4) Sede**

L'O.C.C. ha attuale sede a Modena nei locali esistenti in Via San Giovanni del Cantone n°28 e, fermi gli obblighi pubblicitari e di informazione così come previsti dalla vigente normativa, potrà se del caso e senza necessità di modifica statutaria trasferire la propria sede presso altri locali pure nella disponibilità del C.O.A. purché siti in Modena. L'O.C.C., qualora ciò rispondesse ad esigenze di migliore prestazione del servizio e di più agevole raggiungimento delle sue finalità istituzionali potrà deliberare l'apertura di semplici sedi operative secondarie prive di propria autonomia, purché all'interno del circondario del Tribunale di Modena e sempre nel rispetto degli obblighi pubblicitari e di informazione così come previsti dalla vigente normativa.

### **Titolo Secondo – Ordinamento e Funzionamento**

#### **5) Organi dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Modena**

Organi dell'O.C.C. sono il referente (di seguito indicato anche come "R"), IL Consiglio Direttivo (C.D.), la Segreteria Amministrativa e il Coordinatore Scientifico (C.S.) per la cui disciplina si rinvia alla legge 27 gennaio 2012 n°3 e successive modifiche e integrazione e al D.M. 24 settembre 2014 n°202, oltre che all'allegato regolamento, pure approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza propri della funzione istituzionale dell'O.C.C., del cui rispetto il C.O.A. si rende garante.

#### **6) Gestori della Crisi**

L'O.C.C. esercita la propria funzione tramite gestori della crisi iscritti alla Sezione A del registro istituito presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell'art. 3 del D.M. 202\2014. in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 4 comma quinto di detto D.M. 202\2014.

Il regolamento dell'O.C.C. stabilisce il numero degli Avvocati professionisti gestori della crisi iscritti al registro istituito ai sensi dell'art. 9 del D.M. 202\2014

L'O.C.C. disporrà sempre di almeno cinque gestori della crisi che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione delle singole procedure di crisi in via esclusiva per l'Organismo.

#### **7) Personale dipendente**

L'O.C.C. si avvale, unitamente all'Organismo di Mediazione Forense di Modena e alla Camera Arbitrale Forense che dovesse essere in futuro costituita, di dipendenti e ausiliari del C.O.A. a tale fine formati e incaricati allo svolgimento dei compiti della Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Tale personale potrà operare anche presso le altre sedi dell'Ordine e presso le eventuali sedi operative secondarie, fermo il rispetto della vigente normativa giuslavoristica in materia.

L'O.C.C. e il C.O.A. vigileranno affinché detti dipendenti e ausiliari applicati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo e, più in generale, delegati al compimento di qualsiasi attività funzionale all'attività dell'Organismo stesso, rispettino la consegna della più assoluta e incondizionata riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. e a qualsiasi tipo di informazione comunque acquisita nell'ambito di detti procedimenti.

Allo stesso modo, O.C.C. e C.O.A. vigileranno affinché detti dipendenti e ausiliari osservino sempre il divieto a loro imposto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, fatta eccezione per quanto strettamente necessario per l'espletamento dei compiti a loro affidati per la prestazione del servizio, nonché che essi non percepiscano somme di denaro o proventi di qualunque tipo dalle parti e dai loro avvocati e consulenti in genere e curino che tutti i pagamenti a favore dell'O.C.C. avvenga a mezzo assegno, bonifico bancario o altro strumento tracciabile nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le istruzioni regolamentari a tal fine stabilite.

#### **8) Registro degli iscritti e degli Affari di Gestione della Crisi**

L'O.C.C. istituisce un elenco dei gestori della crisi ad esso iscritti e un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento

Ulteriori registri e annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Referente, sentito se del caso il Consiglio Direttivo.

L'Organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto di ogni normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Titolo Terzo – Dotazione Finanziaria, strumentale e contabilità dell'Organismo**

### **9) Mezzi e strumenti dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento**

Per lo svolgimento delle sue funzioni e il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l'O.C.C. utilizza gli strumenti, i mezzi, il personale e i locali messi a disposizione dall'Ordine degli Avvocati.

### **10) Entrate e uscite**

Costituiscono entrate dell'O.C.C. i proventi derivanti dalle procedure secondo le tariffe approvate e gli accordi presi con i debitori, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del D.M. 202\2014, ferma la possibilità di eventuali erogazioni a congruo deliberato dal C.O.A. ai sensi del precedente articolo 2 comma 2 di questo statuto.

Sono uscite dell'O.C.C. i compensi dei gestori e dei soggetti a loro assimilabili nonché degli eventuali ausiliari la cui nomina si sia resa necessaria in singole procedure nel rispetto di ogni normativa principale e secondaria vigente in materia, oltre alle spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Fermo il rispetto della vigente normativa di carattere tributario e amministrativo, l'O.C.C. sarà dotato di un registro, anche su supporto informatico, dove saranno annotate le entrate e le uscite. Tale registro sarà tenuto in modo da salvaguardare i principi di chiarezza, correttezza e verità.

Le entrate e le uscite dell'O.C.C. confluiscono in appositi capitoli di bilancio del C.O.A., previo controllo e approvazione del relativo rendiconto contabile e finanziario da parte del C.O.A.

### **11) Controlli sulla gestione contabile**

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.C.C. è affidata al C.O.A. che lo esercita attraverso il proprio tesoriere, il quale non potrà essere componente di alcun organo dell'O.C.C.

Il Consiglio direttivo dell'O.C.C. è tenuto a redigere e depositare presso la sede dell'Organismo un apposito rendiconto contabile finanziario che dovrà essere altresì inviato al C.O.A. in tempo utile per la redazione del bilancio di quest'ultimo e, comunque, entro e non oltre il termine del \_\_\_\_\_ di ogni anno.

Il C.O.A., alla prima riunione utile successiva alla trasmissione del rendiconto da parte dell'O.C.C., previa relazione del suo tesoriere e discussione, provvede alla sua eventuale approvazione.

#### **12) Destinazione delle entrate dell'O.C.C.**

Le entrate dell'O.C.C. sono utilizzate in primo luogo per il pagamento dei compensi dei gestori e le dirette spese di gestione delle singole procedure oltre a quelle di funzionamento del servizio e, sussidiariamente, per rimborsare le anticipazioni fatte dal C.O.A. per consentire l'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- spese ordinarie personale, incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria dell'O.C.C.;
- spese di cancelleria, modulistica e cancelleria varia dell'O.C.C.;
- spese postali e telefoniche dell'O.C.C.;
- spese assicurative per le polizze riferibili all'attività dell'O.C.C.;
- altri costi aggiuntivi sempre riferibili all'attività dell'O.C.C.

### **Titolo Quarto – Norme Finali e di Attuazione**

#### **13) Modifiche dello Statuto, del regolamento di procedura e connesso codice etico e di autodisciplina**

Ogni modifica del presente statuto e del regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A. secondo le maggioranze fissate dalla legge.

#### **14) Allegati**

Il regolamento di procedura e connesso codice etico e di autodisciplina costituiscono allegati del presente statuto per formarne parte integrante e sostanziale.